



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTO** l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. 'Norme in materia ambientale';

**VISTI** inoltre gli articoli da 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società TAP - Trans Adriatic Pipeline - AG Italia del 15.03.2012 relativa al progetto del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato "Trans Adriatic Pipeline" ed opere connesse per il trasporto di gas naturale dalla regione del Mar Caspio all'Europa Occidentale e Sud-orientale, attraverso il cosiddetto "Corridoio Meridionale del Gas. Il gasdotto con origine in Grecia (a Komotini, vicino ai confine con la Turchia), attraverserà l'Albania ed il Mare Adriatico per approdare in Italia meridionale sulla costa pugliese in prossimità del Comune di Melendugno;

**PRESO ATTO** che relativamente al procedimento di VIA di cui trattasi sono stati acquisiti:

- il parere favorevole con prescrizioni n. 1596 del 29.08.2014, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS;
- il parere negativo n. prot. 21662 dell'8.09.2014 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

**PRESO ATTO** che in ragione del contrasto tra il parere positivo n. 1596 del 29.08.2014, espresso sul progetto dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e quello negativo n. prot. 21662 del 08.09.2014, espresso dal Ministero dei Beni e



delle Attività Culturali e del Turismo, la questione è stata rimandata per una complessiva valutazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del richiamato art. 5, comma 2, lettera c-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**PRESO ATTO** che il Consiglio dei Ministri, a conclusione del proprio esame, nella riunione del 10 settembre 2014 ha deliberato di far propria la posizione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società TAP AG *“entro i limiti e con il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS con il parere n. 1596 del 29 agosto 2014”*;

**VISTO** il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale emanato, relativamente al progetto sopra indicato, dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con DM n. 0000223 dell’11 settembre 2014, sulla base della citata delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2014;

**PRESO ATTO** che la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2014 tiene luogo del mancato concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di cui all’art. 7, comma 5 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che:

- al momento dell’emanazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale DM n. 0000223 dell’11 settembre 2014 persistevano divergenze con la Regione Puglia circa l’esatta classificazione del terminale di ricezione del gasdotto (PRT) ovvero se esso fosse uno “stabilimento” ai sensi del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.;
- in ragione di quanto sopra si riteneva, in ossequio al principio di precauzione, di introdurre la specifica prescrizione A.13, all’art. 1 del detto DM n. 0000223 dell’11 settembre 2014, con la quale si disponeva l’acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità prima dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera;

**VISTA** la nota prot. 0014003 del 25.11.2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Area Rischi Industriali con cui si afferma che il terminale di ricezione del gasdotto (PRT) TAP non è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.;

**VISTA** la nota prot. DVA-2014-0039846 del 02.12.2014 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, sulla base di quanto comunicato dal Ministero dell’Interno con nota n. prot. 0014003 del 25.11.2014, ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di amministrazione responsabile dell’autorizzazione, di ritenere superata la prescrizione A.13 del DM 0000223 del 11 settembre 2014;



**PRESO ATTO** del giudizio instaurato davanti al TAR Lazio, da parte del Comune di Melendugno e della Regione Puglia, in occasione del quale è stata impugnata la citata nota DVA del 2 dicembre 2014;

**ACQUISITA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo prot. 0008733 del 23.03.2015 con cui sono trasmesse “per ogni valutazione e seguiti di competenza” la nota del Ministro dello Sviluppo Economico prot. 006705 del 19.03.2015 e la nota del Ministero dell’Interno prot. 0004762 del 23.03.2015, entrambe relative all’applicazione del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334, al PRT del metanodotto TAP, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante;

**PRESO ATTO** che il Ministro dello Sviluppo Economico con detta nota prot. 006705 del 19.03.2015:

- ha fornito precisi riferimenti normativi in merito all’applicabilità al PRT del metanodotto TAP delle disposizioni di cui al D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.;
- sulla base di circostanziate argomentazioni tecniche evidenzia come “il PRT deve ritenersi un impianto accessorio al sistema di rete e non può in alcun caso ricondursi alla definizione di “stabilimento” fornita dall’art. 3, comma 1, lett. a) del DLgs 334/99”;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell’Interno con la citata nota prot. 0004762 del 23.03.2015, nel richiamare il proprio precedente parere prot. 0014003 del 25.11.2014 relativo all’applicazione del DLgs 334/1999 e s.m.i. al PRT del metanodotto TAP, a maggior chiarimento della problematica, tra l’altro, afferma:

- il parere già espresso “si basa su quanto stabilito all’art. 4, comma 1 lett. d), del d.lgs. n. 334/99, che testualmente esclude dal campo di applicazione “il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1”.
- al riguardo il “PRT deve ritenersi un impianto accessorio per il trasporto del gas in condotta e non rientra nella definizione di “stabilimento”;
- tale assunto trova conferma anche nell’art. 1, punto 2, del DM 17/04/2008 inerente la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 che colloca gli impianti di riduzione e regolazione della pressione e gli impianti di misura del gas nell’ambito del sistema di trasporto del gas naturale;

**CONSIDERATO** che i sopra detti pareri, relativi alla non applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. al PRT del metanodotto TAP sono stati formulati dal Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di amministrazione responsabile del procedimento autorizzatorio, e dal Ministero



dell'Interno, in qualità di amministrazione responsabile dell'applicazione del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.;

**VISTA** la richiesta n. DVA-2015-008999 del 01.04.2015, formulata dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali e inoltrata all'Avvocatura Generale dello Stato al fine di acquisire un parere circa l'atto da adottare per definire il superamento della prescrizione A.13 del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale di cui al DM n. 0000223 dell'11 settembre 2014;

**VISTO** il parere n. prot. 170779, 170780, 170781, 170782 dell'8 aprile 2015 con cui l'Avvocatura Generale dello Stato si è espressa in merito al procedimento e all'atto da adottare per definire il superamento della citata prescrizione A.13;

**CONSIDERATO** che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 aprile 2015 ha deliberato:

- “1 di prendere atto delle osservazioni tecniche di cui alla nota del Ministro dello sviluppo economico prot. 6705 del 19 marzo 2015 ed alla nota del Ministero dell'interno – Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (...), circa la non applicabilità del decreto legislativo n. 334 del 1999 al metanodotto TAP;
- 2 di prendere atto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce delle citate note istruttorie, procederà a rivalutare con proprio decreto l'esigenza del mantenimento della prescrizione A13 del decreto DM 0000223 dell'11 settembre 2014”;

**RITENUTO**, sulla base di una complessiva rivalutazione effettuata alla luce degli ulteriori elementi acquisiti da parte del Ministero dell'Interno e del Ministro dello Sviluppo Economico, di ratificare e allo stesso tempo confermare quanto già espresso dalla Direzione Generale per le valutazioni ambientali con nota DVA-2014-0039846 del 02.12.2014 in merito al superamento della prescrizione A.13 del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale DM n. 0000223 dell'11 settembre 2014,

**RITENUTO** di dover procedere nei sensi di cui sopra anche in considerazione del contenzioso in essere davanti al TAR Lazio, in occasione del quale è stato prospettato, tra l'altro, il vizio di incompetenza del Direttore generale della Direzione per le Valutazioni Ambientali;

## DECRETA

### Art. 1

### Superamento della prescrizione A.13



E' ratificata e confermata la nota prot. DVA-2014-0039846 in data 2 dicembre 2014 della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali in ordine al superamento della prescrizione n. A.13 di cui all'articolo 1 del DM n. 0000223 dell'11 settembre 2014.

## Art. 2

### Disposizioni Finali

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società TAP AG Italia, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, al Comune di Melendugno all'ARPA Puglia, all'Autorità di Bacino della Puglia.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società TAP AG Italia provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14<sup>ter</sup>, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Il presente decreto è reso disponibile, sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

Gian Luca Galanti

